



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARENTO
Viale G. Matteotti, 56 33017 Tarcento (UD)
Cod. fisc. 94071050309 - Tel. 0432/785254 - Fax 0432/794056
UDIC83000X@istruzione.it - UDIC83000X@pec.istruzione.it
www.ictarcento.edu.it

Provvedimento del Dirigente Scolastico:

Disposizioni Operative per il recepimento del Provvedimento del 26/03/2020 del Garante per la protezione dei dati personali relativo alla Didattica a Distanza

Nome documento:	Disposizioni Operative per il recepimento del Provvedimento del 26/03/2020 del Garante per la protezione dei dati personali relativo alla Didattica a Distanza
Codice documento:	GDPR Scuole – DOC025 – Recepimento Provv Didattica a Distanza Ver 7-0.doc
Nome file:	GDPR Scuole – DOC025 – Recepimento Provv Didattica a Distanza Ver 7-0.doc
Stato documento:	Definitivo
Versione:	7.0
Data creazione:	2 aprile 2020
Data ultimo aggiornamento	21 aprile 2020

Indice

SEZIONE 1 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	3
Art. 1 - Obiettivo del presente documento.....	3
Art. 2 - Obbligatorietà della didattica a distanza e base giuridica del trattamento	3
Art. 3 - Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR.....	4
Art. 4 - Privacy-by-design, Privacy-by-default e Risk Assessment	4
Art. 5 - Ruolo dei gestori delle piattaforme di didattica a distanza	4
SEZIONE 2 – DISPOSIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE PER IL PERSONALE DOCENTE.....	5
Art. 6 - Divieto di riutilizzo dei codici conferenza esistenti.....	5
Art. 7 - Intervallo temporale e orario limite per partecipare alla videolezione.....	6
Art. 8 - Email/account di provenienza delle richieste di partecipazione alla videolezione	6
Art. 9 - Webcam sempre attive	7
Art. 10 - Presenza di “Intrusi” in videoconferenza	7
Art. 11 - Presenza di contenuti inappropriati in videoconferenza	8

SEZIONE 1 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Obiettivo del presente documento

L'obiettivo principale del presente documento è recepire le prescrizioni del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 26/03/2020 relativo alla didattica a distanza, che giocoforza fornisce alcune indicazioni di carattere generale, con una serie di disposizioni operative concrete che possano assicurare:

- il corretto e tempestivo recepimento del suddetto Provvedimento
- la corretta implementazione e messa in atto delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali
- la possibilità di dimostrare, da parte del Dirigente Scolastico, a fronte di controlli, verifiche ed ispezioni, di aver correttamente recepito ed implementato i dettami del suddetto Provvedimento, ottemperando quindi anche al principio di "responsabilizzazione" ("accountability") di cui all'art. 24 commi 1 e 3 del GDPR.

Art. 2 - Obbligatorietà della didattica a distanza e base giuridica del trattamento

Le recenti disposizioni hanno stabilito che a seguito dell'emergenza coronavirus la didattica a distanza è obbligatoria. Pertanto la base giuridica dei trattamenti di dati connessi alla didattica a distanza rimane la medesima di quelli soggiacenti la didattica in presenza, ed è costituita dalla possibilità, da parte delle Scuole pubbliche di trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di insegnanti, alunni (anche minorenni), genitori e studenti, funzionali all'attività didattica e formativa in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario (art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice).

Stanti le basi giuridiche appena citate, non è necessario acquisire uno specifico consenso per la didattica a distanza da parte dei genitori o dei docenti, oppure il

consenso può essere acquisito con modalità semplificate, ad esempio con il semplice fatto che l'alunno o il docente utilizzi la piattaforma per la didattica a distanza.

Art. 3 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR

L'utilizzo di tecnologie e piattaforme di didattica a distanza è suscettibile di modificare alcune informazioni chiave che devono essere contenute all'interno dell'informativa di cui all'art. 13 del GDPR, come ad esempio le modalità del trattamento, l'ambito di comunicazione dei dati, e le tipologie di soggetti esterni coinvolti nel trattamento (es. G Suite for Education, Zoom, etc.).

L'Istituto ha provveduto pertanto, tramite il Responsabile della protezione dei dati, a predisporre una specifica informativa per la didattica a distanza, ed a fornirla o renderla disponibile ai genitori ed ai docenti.

Art. 4 - Privacy-by-design, Privacy-by-default e Risk Assessment

In ottemperanza ai principi di Privacy-by-design e Privacy-by-default di cui all'art. 25 del GDPR, nonché in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 32 (Sicurezza del trattamento) e dall'art. 25 (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati) del GDPR, l'Istituto effettua una valutazione preliminare del profilo di sicurezza, mediante scansioni di vulnerabilità effettuate con strumenti professionali di livello enterprise come ad esempio *Qualys*. Le scansioni di vulnerabilità sono effettuate con frequenza settimanale e non vengono utilizzate piattaforme con un livello di rischio superiore a tre (su una scala da uno a cinque).

Art. 5 - Ruolo dei gestori delle piattaforme di didattica a distanza

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR, in generale il gestore delle piattaforme di didattica a distanza deve essere designato dall'Istituto come Responsabile (esterno) del trattamento.

Questo può avvenire in maniera "implicita" laddove la designazione del gestore (es. Google Ireland Limited) come Responsabile del trattamento sia già avvenuta in precedenza, ad esempio perché contenuta nei Terms and Conditions, oppure a fronte di esplicita lettera di nomina, che alcuni gestori (es. Zoom Communications Inc.) rendono disponibile e scaricabile dal loro sito web.

SEZIONE 2 – DISPOSIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE PER IL PERSONALE DOCENTE

Art. 6 - Divieto di riutilizzo dei codici conferenza esistenti

La maggior parte delle piattaforme di DAD, come ad esempio GSuite for Education, prevedono l'invio di una notifica, tramite posta elettronica istituzionale, dell'evento fissato su Calendar.

Il docente è tenuto a selezionare le corrette impostazioni dell'evento al momento della sua creazione. Particolare attenzione deve essere dedicata alla spunta delle

31 GESTIAMO I VIDEO INCONTRI DEL NOSTRO CORSO

✓ Infine... Invia un'email di invito agli invitati di Google Calendar?

× Aggiungi titolo ✓ Diamo un titolo al nostro incontro **Salva** Ignora Non inviare **Invia**

13 apr 2020 1:30PM - 2:30PM 13 apr 2020 Fuso orario

Tutto il giorno **Non si ripete** ✓ Per ripetere l'incontro clicchiamo qui e scegliamo 'Personalizza...'. Selezioniamo poi ogni quanto si ripete ricordandoci di indicare anche una data di Fine.

Dettagli evento Trova un orario

Invitati

Aggiungi posizione

Aggiungi videoconferenza ✓ Clicchiamo qui e selezioniamo 'Hangouts Meet'

Aggiungi notifica

Corso di prova (magari il nome della materia) 3K ✓ Possiamo ancora selezionare il calendario dedicato e cambiare il colore per i nostri appuntamenti

Occupato Visibilità predefinita

Aggiungi descrizione

✓ La descrizione può essere molto utile anche per dare brevi comunicazioni ai ragazzi e assolutamente non indicata per assegnare compiti.

Invitati

Autorizzazioni per gli invitati

Modificare l'evento

Invitare altre persone

Vedere l'elenco invitati

✓ Aggiungiamo qui i nostri alunni tramite gli indirizzi mail istituzionali

✓ Togliere tassativamente sempre la spunta a queste due opzioni per evitare sorprese

autorizzazioni per gli invitati come mostrato nell'immagine sottostante.

Art. 7 - Intervallo temporale e orario limite per partecipare alla videolezione

Gli alunni accederanno ai video incontri tramite link contenuto nella notifica dell'evento ricevuta tramite email istituzionale. Il docente sarà tenuto ad accedere all'incontro brevemente in anticipo (5 o 10 minuti prima) rispetto all'orario stabilito per accogliere gli alunni.


È possibile che, a causa dei vari problemi di connessione, gli alunni partecipino in "ritardo" all'incontro o che, addirittura, si scolleghino una o più volte. Il docente dovrà essere l'ultima persona ad abbandonare l'incontro che, in ogni caso terminerà all'orario prestabilito.

Art. 8 - Email/account di provenienza delle richieste di partecipazione alla videolezione

Il docente può accettare richieste di partecipare alla videolezione provenienti solo ed esclusivamente da indirizzi di posta elettronica/account che siano stati rilasciati dall'Istituto. Il docente non può accettare richieste di partecipare alla videolezione provenienti da indirizzi di posta elettronica/account che non siano stati rilasciati dall'Istituto.

Il problema di cui sopra non dovrebbe tuttavia in generale sussistere poiché solo il docente, dopo aver correttamente programmato l'incontro (vedi immagine al punto 2), è l'unica persona in grado di invitare i partecipanti.

È sempre utile tenere sott'occhio ogni tanto l'elenco dei partecipanti. Nel caso in cui si riscontrino comunque "intrusioni", il docente dovrà **espellere** la persona "estranea" e segnalare l'accaduto.




Cliccare prima sul nome dell'intruso e poi sull'icona per espellerlo

Art. 9 - Webcam sempre attive

Il docente è tenuto ad invitare gli alunni ad attivare e mantenere sempre accese le webcam; questo al fine di verificare de visu l'identità del soggetto che sta partecipando alla videolezione, e al fine di verificare periodicamente l'effettiva presenza dell'alunno ed un ragionevole livello di attenzione e di partecipazione. Nel caso il docente riscontri un basso livello di partecipazione/attenzione, richiama l'alunno. Nel caso l'alunno debba assentarsi temporaneamente (ad esempio per andare al bagno), ne fa richiesta al docente, il quale verifica che entro un tempo ragionevole l'alunno abbia ripreso la partecipazione alla videolezione. In caso di assenza prolungata ingiustificata, questa viene registrata come mancata partecipazione alla sessione di didattica a distanza.

Durante un video incontro il docente non potrà vedere tutte le miniature dei collegamenti video degli alunni. Allo stesso tempo può **fissare** sul proprio schermo una o più miniature di alcuni alunni al fine di monitorarli maggiormente. È possibile che, nonostante il collegamento visivo dell'alunno sia attivo, il docente non riesca comunque a visualizzare correttamente il video dell'alunno stesso.



Cliccare prima sul nome dell'alunno e poi sull'icona per fissarlo sullo schermo

Art. 10 - Presenza di “Intrusi” in videoconferenza

Il docente tiene presente che l'alunno si trova a casa giocoforza alla presenza dei genitori e/o di fratelli o sorelle; quindi si può verificare l'evenienza che alla webcam, magari per brevi periodi, si affacci un genitore oppure il fratello/sorella; in questo caso, trascorso un ragionevole intervallo di tempo (qualche decina di secondi), il docente chiede al soggetto (es. genitore) di identificarsi per poi riprendere il discorso alla classe. In caso di risposta insoddisfacente **o di comportamenti inappropriati**, il soggetto viene **ripreso ed** espulso dalla videolezione (vedi immagine a pagina 7).

Art. 11 - Presenza di contenuti inappropriati in videoconferenza

Nel caso durante la sessione di didattica a distanza appaiano contenuto inappropriati (es. immagini pornografiche), il docente non deve sospendere la lezione, ma deve semplicemente espellere (vedi immagine al punto 4) dalla sessione il soggetto dal quale i contenuti sconvenienti provengono. Alla fine della lezione, il docente è tenuto a segnalare la cosa al Dirigente Scolastico, che provvederà ad informare i genitori dell'accaduto e ad irrogare una adeguata sanzione disciplinare nei confronti dell'alunno.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Bocci Marta